



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 249 del 19/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno 2023, il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella Sede delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della Pubblica seduta, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Melucci Rinaldo	X		18	Illiano Filippo	X	
2	Bitetti Pietro	X		19	Lenti Antonio	X	
3	Abbate Luigi		X	20	Liviano - D'arcangelo Giovanni	X	
4	Battista Francesco		X	21	Lo Muzio Goffredo	X	
5	Battista Massimo		X	22	Lonoce Lucio	X	
6	Boshnjaku Fatbardha	X		23	Mazzariello Michele	X	
7	Brisci Salvatore	X		24	Mignolo Patrizia	X	
8	Castronovi Pietro Paolo	X		25	Musillo Vincenzo		X
9	Casula Carmela	X		26	Odone Mario	X	
10	Contrario Luca	X		27	Papa Valerio	X	
11	Cosa Francesco		X	28	Patano Michele	X	
12	De Martino Michele	X		29	Pittaccio Elena	X	
13	Di Cuia Massimiliano		X	30	Stellato Massimiliano	X	
14	Di Gregorio Vincenzo	X		31	Toscano Tiziana		X
15	Festinante Cosimo		X	32	Tribbia Adriano	X	
16	Fiusco Giuseppe	X		33	Vietri Giampaolo		X
17	Fornaro Stefania	X					

PRESENTI: 24 ASSENTI: 9

Presiede la Dott.ssa Tiziana Toscano, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Antonello Langiu

Alla presenza degli scrutatori, i Consiglieri Elena Pittaccio, Valerio Papa e Mario Odone.

Preliminarmente si dà atto della circostanza che prima che inizi la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo al presente provvedimento, il Presidente del Consiglio Comunale si allontana dall'aula consiliare e chiede di essere sostituito dalla Vice Presidente Dott.ssa Tiziana Toscano.

Relaziona il Dirigente della Direzione Entrate e Servizi dott. Simone Simeone, in forza del Decreto Sindacale n. 37 del 27/07/2023 di attribuzione dell'incarico dirigenziale della Direzione Entrate e Servizi sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.:

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*”.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che il Decreto 7 luglio 2023 in materia IMU, "limita" la manovrabilità delle aliquote a determinate fattispecie secondo schemi predeterminati, cercando comunque di garantire la discrezionalità dei Comuni nell'esercizio della propria autonomia di prelievo, ma che alla data attuale non è stata ancora resa disponibile da parte del Ministero competente la relativa piattaforma informatica rendendo di fatto impossibile l'applicazione di quanto disposto;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento,;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- che le aliquote oggetto del presente provvedimento sono coerenti con le previsioni di bilancio 2024-2026 comunicate alla Direzione Programmazione Economico Finanziaria;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **aliquota pari al 0,5 %;**
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616: **aliquota pari al 0,4 %**

- immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98 (art.2 comma 3): **aliquota pari 0,92%**

- fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,10%**

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/3 e D/10

aliquota quota statale pari al 0,76%

aliquota quota comunale pari al 0,30%

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:

aliquota quota statale pari al 0,76%

aliquota quota comunale pari al 0,00%

- fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/3 e D/10) siti nelle zone già individuate dal “Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica”- Regione Puglia Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29/03/2019 -, in cui si insediano **nuove** attività d’impresa, di proprietà delle medesime e che assumono almeno un lavoratore dipendente aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle Regioni di Puglia o Basilicata; sono escluse da tale agevolazione le imprese operanti, o che intendono operare nei settori carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e Siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19/3/2002;

aliquota quota statale pari al 0,76%

aliquota quota comunale pari al 0,00%

- fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona “Centro storico - Città Vecchia” di proprietà di imprese che svolgono attività in tali immobili :

aliquota pari al 0,00%;

- fabbricati classificati nella categoria catastale C siti nelle zone già individuate dal “Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica”- Regione Puglia Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29/03/2019 -, in cui si insediano **nuove** attività d’impresa, di proprietà delle medesime e che assumono almeno un lavoratore dipendente aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle Regioni di Puglia o Basilicata; sono escluse da tale agevolazione le imprese operanti, o che intendono operare nei settori carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e Siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19/3/2002;

Aliquota pari al 0,53%;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 1,06%;**
- aree fabbricabili: **aliquota pari al 1,06%;**
- terreni agricoli: **aliquota pari al 1,06%;**

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni come per legge.

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'*assunzione di almeno un lavoratore dipendente* spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso

d'anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell'assunzione, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale; nelle more di attivazione del portale per il prospetto delle aliquote IMU, si riserva l'adeguamento alla nuova normativa appena sarà attivo il portale.

Tanto premesso,

Propone

di deliberare le aliquote come indicate in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in Seduta Ordinaria, prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città;

Letta la relazione e la proposta che precedono.

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

parere di regolarità tecnica: del Dirigente della Direzione Entrate e Servizi espresso in data 23/11/2023, **Favorevole**

f.to Dott. Simone Simeone;

parere di regolarità contabile: del Dirigente della Direzione Programmazione Economica e Finanziaria espresso in data 24/11/2023, **Favorevole**

f.to Dott. Stefano Lanza;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile a norma dell'art. 239 TUEL D.Lgs. n. 267/00, verbale n. 108 (parere n. 5) del 24/11/2023, prot. n. 277056 del 24/11/2023;

Visto il parere, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Consiliari, della competente Commissione Consiliare Bilancio prot. n. 296021 del 15/12/2023;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati integralmente tutti gli interventi uditi nel corso della seduta di cui al resoconto di stenotipia registrato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale pone quindi, in votazione in forma elettronica e palese il presente provvedimento con il seguente esito, accertato e proclamato dallo stesso come di seguito riportato:

Presenti n. 23

Favorevoli n. 13 (*Boshnjaku Bianca, Castronovi Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Illiano Filippo, Lo Muzio Goffredo, Mazzariello Michele, Melucci Rinaldo, Mignolo Patrizia, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano*)

Contrari n. 7 (Battista Francesco, Cosa Francesco, di Cuia Massimiliano, Liviano Giovanni, Musillo Vincenzo, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo)

Astenuti n. 3 (Brisci Salvatore, Lenti Antonio, Odore Mario)

Conseguentemente all'esito della votazione il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e che le aliquote oggetto del presente provvedimento sono coerenti con le previsioni di bilancio 2024-2026 comunicate alla Direzione Programmazione Economico Finanziaria;
 2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'**anno 2024**, come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **aliquota pari al 0,5 %**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616: **aliquota pari al 0,4 %**
 - immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98 (art.2 comma 3): **aliquota pari 0,92%**
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,10%**
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie D/3 e D/10
- | | |
|--|--------------|
| aliquota quota statale pari al | 0,76% |
| aliquota quota comunale pari al | 0,30% |

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:

aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0,00%

- fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/3 e D/10) siti nelle zone già individuate dal “Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica”- Regione Puglia Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29/03/2019 -, in cui si insediano **nuove** attività d’impresa, di proprietà delle medesime e che assumono almeno un lavoratore dipendente aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle Regioni di Puglia o Basilicata; sono escluse da tale agevolazione le imprese operanti, o che intendono operare nei settori carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e Siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19/3/2002;

aliquota quota statale pari al	0,76%
aliquota quota comunale pari al	0,00%

- fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona “Centro storico - Città Vecchia” di proprietà di imprese che svolgono attività in tali immobili :

aliquota pari al 0,00%;

- fabbricati classificati nella categoria catastale C siti nelle zone già individuate dal “Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica”- Regione Puglia Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29/03/2019 -, in cui si insediano **nuove** attività d’impresa, di proprietà delle medesime e che assumono almeno un lavoratore dipendente aventi residenza anagrafica in uno dei comuni delle Regioni di Puglia o Basilicata; sono escluse da tale agevolazione le imprese operanti, o che intendono operare nei settori carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002 e Siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19/3/2002;

Aliquota pari al 0,53%;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 1,06%;**
- aree fabbricabili: **aliquota pari al 1,06%;**
- terreni agricoli: **aliquota pari al 1,06%;**

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni come per legge.

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'*assunzione di almeno un lavoratore dipendente* spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso d'anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell'assunzione, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4. Di dare mandato alla "Direzione Entrate e Servizi" di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il termine ultimo del 14 ottobre 2024, costituendo la stessa condizione di efficacia delle aliquote approvate.
5. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
6. di rimandare a successivi atti, la redazione e relativa pubblicazione del Prospetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023 quando sarà reso disponibile dal Ministero;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all'A.G. competente.

Successivamente, con separata votazione in forma elettronica e palese il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale, come di seguito riportato:

Presenti n. 23

Favorevoli n. 13 (*Boshnjaku Bianca, Castronovi Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Illiano Filippo, Lo Muzio Goffredo, Mazzariello Michele, Melucci Rinaldo, Mignolo Patrizia, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano*)
Contrari n. 7 (*Battista Francesco, Cosa Francesco, di Cuia Massimiliano, Liviano Giovanni, Musillo Vincenzo, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo*)
Astenuti n. 3 (*Brisci Salvatore, Lenti Antonio, Odone Mario*)

Conseguentemente all'esito della votazione il Consiglio Comunale,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione a quanto stabilito ed approvato;

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Tiziana TOSCANO

Segretario Generale
Avv. Antonello LANGIU

(atto sottoscritto digitalmente)